GUIDA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE

Settembre 2012

RIVISTA Febbraio 2015

Con la collaborazione di

INTRODUZIONE [NON VALIDA]

La presente Guida, si propone quale ausilio alla corretta compilazione del registro di carico e scarico e del formulario fornendo indicazioni e chiarimenti operativi alla luce delle numerose e alterne modifiche apportate al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "N*orme in campo ambientale*" in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Con l'entrata in vigore del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83[1], successivamente convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 è stata disposta, a far data dal 26 giugno 2012, giorno di pubblicazione del decreto-legge, **la sospensione dell'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).**

Il termine di "entrata in operatività del Sistema SISTRI", in precedenza fissato per il 30 giugno 2012, **è sospeso fino al compimento di verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni "adempimento informatico relativo al SISTRI" da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione**. E' inoltre confermata la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

Con un futuro decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verrà fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema Sistri fino ad allora si ritorna al regime di tracciabilità precedente.

E' chiaro, quindi, che fino ad un nuovo intervento normativo sono vigenti gli adempimenti fissati dagli artt. 190 e 193 e dall'art. 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispettivamente, il registro di carico e scarico e il formulario per il trasporto dei rifiuti e le sanzioni per le violazioni degli obblighi di tenuta.

Come espressamente indicato nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.190, comma 7 e 193, comma 5), si continuano ad usare i modelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148 (*Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli art. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D.Lgs. n. 22/97*) e dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 145 (*Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)* nonché i criteri interpretativi forniti dalla Circolare[2] del Ministero dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria del 4 agosto 1998 (*Circolare esplicativa*

sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148).

Il sistema registro di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti rappresenta, nel periodo di sospensione del SISTRI, l'unico sistema di tracciabilità che consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare il regolare svolgimento delle varie attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino al sito di destinazione.

Funzionalmente alle modifiche intervenute si è provveduto ad un' aggiornamento e revisione di questa GUIDA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI.

INDICE

REGISTRO DI CARICO E SCARICO 1

SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE 1

Per la produzione di rifiuti 1

Per la gestione dei rifiuti 1

SOGGETTI ESCLUSI 2

Per la produzione di rifiuti 2

Per la gestione di rifiuti 3

MODELLI E GESTIONE DEL REGISTRO 3

Tenuta dei registri con modalità informatiche 5

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A 6

FRONTESPIZIO 7

Ditta 7

Attività svolta 7

Tipo di Attività 8

Numero Registrazione 8

Caratteristiche del rifiuto 8

PRIMA COLONNA 8

Tipo di movimento 8

Data 9

Progressivo del Movimento 9

Numero del formulario 9

Data del Formulario 10

Riferimento Operazioni Carico 10

SECONDA COLONNA 10

Codice CER 10

Descrizione del rifiuto 11

Stato fisico 11

Classi di pericolosità 11

Rifiuto destinato a 12

TERZA COLONNA 12

Quantità 12

QUARTA COLONNA 13

Luogo di produzione 13

Intermediario/ commerciante 13

QUINTA COLONNA 14

Annotazioni 14

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO B 15

FRONTESPIZIO 15

Ditta 15

Caratteristiche del rifiuto 15

PRIMA COLONNA 15

Data del Movimento 15

Formulario *16*
Annotazioni *16*
SECONDA COLONNA 16
Codice CER *16*
Descrizione *16*
Stato fisico *16*
Classi di pericolosità *16*
Destinazione del rifiuto *17*
Quantita' *17*
TERZA COLONNA 17
Produttore / detentore *17*
Trasportatore *17*
QUARTA COLONNA 17
Destinatario *17*
QUINTA COLONNA 17
Annotazioni *17*
GESTIONE DEL REGISTRO 18
TEMPI DI REGISTRAZIONE 18
LUOGO DI TENUTA 18
Produttori e gestori di rifiuti: *18*
Piccoli produttori *19*
Rifiuti da manutenzione alle infrastrutture di interesse pubblico *19*
Rifiuti da manutenzioni e assistenza sanitaria *19*
Conservazione registro *20*
ALTRI REGISTRI 20
Consorzi per il recupero *20*
Oli minerali *20*
Usati *20*
CASI PARTICOLARI 20
Produttori diversi da enti o imprese *20*
Attività di autodemolizione *21*
Microraccolta di rifiuti *23*
Impianti trattamento RAEE *24*
Rottami ferrosi e non ferrosi *24*
SANZIONI 25
OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO 25
INESATTEZZE E/O INCOMPLETEZZE NELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO 25
MANCATA CONSERVAZIONE 25
ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO 27
Figura 1 Frontespizio Modello A 27
Figura 2 Registro Produttore 28
Figura 3 Registro Impianto 29
Figura 4 Registro trasportatore 30

Figura 5 Frontespizio Modello B 31
Figura 6 Registro Intermediario - pagina1 32
Figura 7 registro intermediario - pagina 2 33

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO 34

SOGGETTI TENUTI AL FORMULARIO 34
Altra documentazione 34
Esenzioni dal formulario 34
PRINCIPI GENERALI DELLA GESTIONE DEL FORMULARIO 36
Struttura e Modelli 36
Numerazione e stampa 36
Vidimazione e Annotazioni 37
EMISSIONE DEL FORMULARIO 37
Formulario e registro 39
Conservazione del formulario 39
CASI PARTICOLARI 40
Trasporto merci pericolose 40
Trasbordo di rifiuti 40
Trasporto misto 41
Mancata accettazione del carico 42
Microraccolta di rifiuti 43
Trasporto in aree private 43
Utilizzazione fanghi di depurazione 44

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO 44

INTESTAZIONE 44
Serie e numero 44
Data 45
Numero registro 45
CASELLA 1 46
Produttore / Detentore 46
CASELLA 2 46
Impianto Destinatario 46
CASELLA 3 46
Trasportatore del rifiuto 46
ANNOTAZIONI 47
CASELLA 4 - CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO 48
Descrizione del codice rifiuto 48
Codice Europeo (cer) 48
Stato fisico 48
Caratteristiche di pericolo 48
N. Colli / contenitori 48
CASELLA 5 49
Destinazione del rifiuto 49
Caratteristiche chimico-fisiche 49
CASELLA 6 49

Quantità, peso a destino *49*
CASELLA 7 50
Percorso *50*
CASELLA 8 50
Normativa ADR o RID *50*
CASELLA 9 - FIRME DEL PRODUTTORE/DETENTORE E DEL TRASPORTATORE 51
Firme produttore e trasportatore *51*
CASELLA 10 52
Cognome e nome del conducente *52*
Targa automezzo *52*
Targa rimorchio *52*
Data/ora inizio trasporto *52*
CASELLA 11 52
Esito del trasporto *52*

SANZIONI **52**

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO **54**

Figura 1 Formulario Produttore 54
Figura 2 Formulario Gestore 55

CONTROLLI **56**

PRODUTTORE 56
TRASPORTATORE 56
GESTORE 57
INTERMEDIARIO SENZA DETENZIONE 57

PER PROCEDERE ALLA VIDIMAZIONE ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CCIAA di Torino ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***
CCIAA di Asti ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

RIFERIMENTI NORMATIVI **58**

GLOSSARIO **59**

NOTE **64**

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

Soggetti tenuti alla compilazione

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. **190,** comma 1 [3] e dell'art. **189**, comma 3 [4] e dell'art. **184**, comma 3 lett. c), d) e g) [5] del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.

PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo **2135**[6] del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:

- lavorazioni **industriali**[7]
- lavorazioni **artigianali** ;
- attività di recupero (**allegato C** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
- fanghi derivanti da :
  - potabilizzazione;
  - altri trattamenti delle acque;
  - depurazione delle acque reflue;
  - abbattimento fumi;

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

- chiunque effettua ***a titolo professionale*** [8] attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto;
- il gestore del **servizio idrico integrato**[9] che tratta rifiuti (art. 110, comma 7, D.Lgs.152/2006[10]);
- il gestore dell'impianto portuale[11] di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, Dlgs. 182/2003).

Soggetti esclusi

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro:

PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. **2135** (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00;
- i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (arti. 190, comma 8, D.Lgs.152/2006);
- i produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs.152/2006);
- i produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente [12], (art. 11 legge 25/01/2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005");
- i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali;
- attività di demolizione, costruzione e scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie ;

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico?

I produttori di rifiuti speciali che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico in quanto per tale obbligo non è espressamente prevista alcuna esclusione.

PER LA GESTIONE DI RIFIUTI

- i rivenditori che effettuano il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio di beni durevoli firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, contratti e accordi di programma ;
- i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti e abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, D.Lgs.152/2006[13]).

Un soggetto che svolge attività ambulante è sempre escluso dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti per i rifiuti prodotti?

No. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 266, comma 5, Dlgs 152/2006) il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante non è obbligato né all'iscrizione all'Albo né alla tenuta del registro di carico e scarico e formulario per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche prodotti da terzi, ***ricompresi nella attività svolta.*** *E' determinante affinché tale esclusione operi che il soggetto sia abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante attraverso le prescritte autorizzazioni: apertura di partita Iva, licenza comunale e l'iscrizione alla Camera di Commercio e che i rifiuti siano prodotti da questa attività. L'ambulante, che non può attivare l'esclusione perché non possiede i titoli non rientrare nella diversa ipotesi del trasporto occasionale e sporadico perché comunque ricondotto ad un'attività imprenditoriale (sebbene non autorizzata) ed è quindi sanzionabile.*

Modelli e gestione del registro

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148 .

Un nuovo modello di registro di carico e scarico dei rifiuti, come previsto dall'art.190, comma 7, del D.Lgs 152/2006, era stato definito dal D.M. del 02/05/2006 (pubblicato sulla G.U. del 10/05/2006 n. 107). Successivamente il Ministero dell'Ambiente con proprio Comunicato (pubblicato sulla G.U. del 26/06/2006 n.

146) ha dichiarato inefficaci i decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006, compreso quello relativo al nuovo registro di carico e scarico.

Stante questa dichiarazione di inefficacia, rimane vigente il D.M. 148/1998 ed i modelli di registro di carico e scarico da questo definiti, da adottare in base all'attività esercitata:

- **Modello A**: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono,trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;
- **Modello B**: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

Il D.Lgs.152/2006, all'art.**190**, comma 6, prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA[14].

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modificato l'articolo 190 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, stabilendo, al comma 6, che i registri di carico e scarico dei rifiuti siano "*numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti".*

Qual è la Camera di Commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico?

La Camera di commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

(*Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467)*

Indicazioni per l'applicazione dell'obbligo di vidimazione

(*Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467 conforme Nota Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente del 13 febbraio 2008).*

1) Registri già attivi e non vidimati: i registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4.

In tal caso le imprese dovranno:

- annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato;

- adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.

La barratura delle pagine non numerate vale anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici.

2) Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate: i registri in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 e già vidimati dall'Agenzia delle entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

3) Registri non attivi ma già vidimati, dall'Agenzia delle entrate: i registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

4) Registri tenuti dalle associazioni di categoria: i registri tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi con pagamento di un unico diritto di segreteria) per tutte le imprese per le quali vengono tenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

4) Registri con pagine già numerate: nel caso di utilizzo di modelli di registri di carico e scarico prestampati acquisiti negli appositi esercizi di vendita ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta alcuna numerazione aggiuntiva.

TENUTA DEI REGISTRI CON MODALITÀ INFORMATICHE

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata) e non è più necessario quindi l'uso delle stampanti ad aghi.

La possibilità di utilizzare carta formato A4, è dettata dall'art.190 comma 6 del D.Lgs.152/2006

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale cadenza va stampato?

Con la frequenza stabilita per le annotazioni e in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale modalità viene vidimato?

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467).

Nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con Y > X;

- le pagine così prenumerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;

- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- **movimento di carico**, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi;
- **movimento di scarico,** quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali, a soggetti terzi autorizzati o sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento .

L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

Il modello A è obbligatorio per seguenti soggetti:

- produttori;
- ricuperatori;
- smaltitori;
- trasportatori;
- intermediari e commercianti con detenzione .

I soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività?

E' ammesso che soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico possano tenere un solo registro per le diverse attività (produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione con detenzione). In tal caso devono essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle attività svolte. Tuttavia nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico (art.190, comma 3, Dlgs 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. K).

Frontespizio

L'utilizzo del registro deve essere preceduto dalla compilazione del frontespizio riportando gli elementi identificativi dell' impresa.

DITTA

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio.

Cosa s'intende per ubicazione dell'esercizio?

Per ubicazione dell'esercizio si intende la sede dell'impianto di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio (art. 190, comma 3, Dlgs 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. A).

ATTIVITÀ SVOLTA

In questo campo vanno inseriti i dati relativi all'attività svolta: è possibile barrare una o più delle seguenti voci in base alla tipologia di gestione di rifiuti annotati nel registro:

- produzione di rifiuti;
- trasporto di rifiuti;

- recupero di rifiuti (codice R… - **allegato C** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- smaltimento di rifiuti (codice D… - **allegato B** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione.

TIPO DI ATTIVITÀ

Campo da compilare solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento .

La categoria di attività è individuata negli allegati B e C al D. Lgs. 152/2006 (rispettivamente codici R e D) .

La descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto non è codificata (per es. separazione, inertizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico ecc.) .

NUMERO REGISTRAZIONE

Data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata su quel registro.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e, solo per i rifiuti pericolosi, alle classi di pericolo.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazione di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce.

Nel caso di cambio di sede dell'unità locale e segni distintivi dell'impresa si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo?

La normativa vigente nulla prevede su questo punto. Ma in considerazione della funzione del registro, tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti che li producono e li gestiscono, è consigliabile, ogni qual volta vi sia una variazione che riguarda l'ubicazione o il codice fiscale dell'azienda, chiudere il registro esistente (relativo al vecchio soggetto) ed adottarne uno nuovo.

Prima colonna

TIPO DI MOVIMENTO

L'azienda dovrà barrare la casella cui l'operazione si riferisce:

- **operazione di carico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata prodotta da un processo produttivo (per i produttori) o da un'attività di trattamento di rifiuti (per gli smaltitori e recuperatori) o ricevuta (per i gestori);
- **operazione di scarico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata conferita per lo smaltimento (per i produttori/detentori/trasportatori), smaltita o recuperata (per gli smaltitori ed i recuperatori) con operazioni da D1 a D14 e da R1 a R13.

Come deve registrare i movimenti il gestore ?

Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto è avviato direttamente al recupero o allo smaltimento, senza che sia effettuata un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare , il rifiuto va annotato come preso in carico.

Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto è avviato preventivamente ad un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare , il rifiuto va annotato come preso in carico. In questo caso il gestore potrà effettuare, ma non è espressamente previsto dalla normativa , un'operazione di scarico nel momento in cui i rifiuti sono sottoposti alle operazioni di recupero o di smaltimento. Questa annotazione, quando tecnicamente possibile, ha lo scopo di raffinare il grado di tracciabilità del rifiuto all'interno dell'impianto.

Come deve registrare i movimenti il trasportatore ?

Nel caso in cui il trasportatore prende in carico il rifiuto e lo conferisce ad uno smaltitore/recuperatore terzo, senza stoccaggio intermedio, è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati .

In questo caso nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. D)

DATA

Va riportata la data della registrazione, nel rispetto dei tempi obbligatori previsti per le registrazioni.

PROGRESSIVO DEL MOVIMENTO

E' obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti.

Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo su base annua le registrazioni: in tal modo la prima registrazione di ogni anno ha numero 1/anno solare (es. 1/2006; 2/2006, ecc.).

NUMERO DEL

FORMULARIO

Il numero del formulario è un codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario e posto in genere in alto a destra dello stampato:

- per i produttori deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico (rifiuti in uscita dallo stabilimento).
- per il gestore deve essere sempre riportato, con esclusione soltanto dei movimenti di carico relativi a rifiuti prodotti nelle operazioni di recupero o smaltimento
- per il trasportatore il numero di formulario deve sempre essere riportato e l'annotazione di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario .

Se per uno stesso codice CER sono stati emessi più formulari in uno stesso giorno, si dovrà compilare un movimento di carico / scarico per ogni formulario.

DATA DEL FORMULARIO

Si dovrà indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto, in quanto il formulario può essere predisposto in data precedente all'effettivo momento in cui il rifiuto viene consegnato per il trasporto (Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, punto 2 lett. c).

RIFERIMENTO OPERAZIONI CARICO

Al momento della registrazione dell'operazione di scarico vanno indicati i numeri dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce. Ad esempio se l'operazione di carico è stata registrata con il n.1/2006, l'operazione di scarico fa riferimento a tale registrazione.

Seconda colonna

CODICE CER

E' obbligatorio riportare il codice CER ed il nome codificato del rifiuto come riportato nel Elenco Europeo dei rifiuti, **allegato D** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) .

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo; quando viene indicato un rifiuto XXXX99 vanno specificate le caratteristiche che rendono il rifiuto immediatamente identificabile all'azienda.

STATO FISICO

Va riportato, con il numero (1-2-3-4) o per esteso (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido), lo stato fisico del rifiuto in base alla legenda presente nel frontespizio del registro.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi. Questi sono individuati con un asterisco* nell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche.

In questa casella del registro vanno indicate le **classi di pericolosità** riportate al punto 5, B) del frontespizio.

Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso.

Quando va fatta l'analisi del rifiuto?

L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi.

*La disciplina sulle discariche (**Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36**) prevede infatti che il produttore effettui una caratterizzazione di base di ciascuna tipologia dei rifiuti (e cioè determini le caratteristiche dei rifiuti, raccogliendo informazioni in merito a tipo, origine, codice europeo e quant'altro relativo al rifiuto):*

- in occasione del primo conferimento alla discarica;
- ogniqualvolta sia intervenuta una "variazione significativa del processo che origina i rifiuti";
- comunque, almeno una volta all'anno.

Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria.

*Il gestore della discarica, da parte sua, deve verificare la conformità dei rifiuti smaltiti (e cioè accertarsi che questi corrispondano alla caratterizzazione dei rifiuti e che soddisfino i criteri di ammissibilità) e ammettere in discarica solo i rifiuti conformi alla descrizione riportata nella documentazione di accompagnamento secondo le modalità previste dall'**articolo 11, comma 3 del Dlgs 36/2003**.*

*La disciplina in materia di recupero semplificato (**Dm 5 febbraio 1998** aggiornato dal **Dm 5 aprile 2006, n. 186**) prevede che il produttore del rifiuto ha l'obbligo di eseguire le analisi:*
- al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero;
- in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo;
- comunque, almeno ogni 24 mesi.

Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio.

RIFIUTO DESTINATO A

E' richiesto ai produttori, ma solo per i movimenti di scarico, di barrare il campo dello smaltimento o del recupero e di inserire il codice D o R rispettivamente, a seconda dell'effettiva destinazione del rifiuto.

L'indicazione del destino del rifiuto deve essere data dai gestori per i movimenti relativi ai rifiuti in arrivo all'impianto e avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento.

TERZA COLONNA

QUANTITÀ

Deve sempre essere riportata la quantità di rifiuti prodotti/smaltiti relativa a quel movimento di carico/scarico utilizzando le seguenti unità di misura: Kg o litri o metri cubi (art. 190, comma 9, D.Lgs. 152/2006).[15]

Con quale unità di misura deve essere indicato il rifiuto nel registro di carico e scarico ?

L' art. 190, comma 9, D.Lgs. 152/2006, modificando la disciplina precedente, ha reso Kg o litri o metri cubi alternativi tra loro.

L'utilizzo dei metri cubi come unità di misura non è previsto invece previsto nel formulario.

Come va indicato il peso da verificarsi a destino?

E' sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in : Kg o litri o metri cubi, e solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è opportuno:

- indicare la quantità stimata sul registro;
- sul formulario barrare la casella per la verifica del peso a destino;
- sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario si procederà a completare i dati nel registro annotando, con data e firma, la quantità in Kg nella casella "Annotazioni"

(Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. t)

I rifiuti prodotti da attività di recupero e i non rifiuti risultanti da attività di recupero vanno indicati nel registro di carico e scarico?

I rifiuti derivanti dall'attività di recupero devono essere annotati nel registro di carico e scarico.

Non deve essere annotata qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006..

QUARTA COLONNA

LUOGO DI PRODUZIONE

La compilazione del luogo di produzione e dell'attività di provenienza del rifiuto è obbligatoria per i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Ad essi è riservata la possibilità di tenere il registro nel luogo di produzione dei rifiuti come definito all'art. **230** del D.Lgs. 152/2006[16].

INTERMEDIARIO/ COMMERCIANTE

Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un'attività di intermediazione si devono riportare i dati :

- Denominazione (Nome o ragione sociale)
- Sede (Indirizzo)
- C.F. Codice Fiscale
- Numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

QUINTA COLONNA

ANNOTAZIONI

In questa colonna vanno riportate eventuali note di correzione al movimento, in modo da evitare cancellature e abrasioni.

In questa sezione devono anche essere riportate eventuali annotazioni aggiuntive, si propongono alcuni esempi:

- nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti è sta annotata nell'operazione di scarico dal produttore/detentore con un valore approssimativo. Ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, indicherà il peso effettivo nello spazio Annotazioni;
- nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni. Al rientro del carico parziale o totale il produttore/detentore indicherà la quantità respinta e quindi rientrata in impianto, nello spazio Annotazioni.

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO B

Il modello B va compilato solo dal soggetto che svolge attività di intermediazione o di commercializzazione senza detenzione.

Per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercio senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione, l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore e va effettuata entro 10 giorni dalla transazione.

Ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore (la cd. "Quinta copia").

Frontespizio

DITTA

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa).

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo **stato fisico** e, solo per i rifiuti pericolosi, alle **classi di pericolo**.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione di una operazione di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce.

Prima colonna

DATA DEL MOVIMENTO

Nel campo va indicata la data dell'operazione di intermediazione.

E' obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti di intermediazione.

Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo su base annua le registrazioni: in tal modo la prima

registrazione di ogni anno ha numero 1/anno solare (es. 1/2012; 2/2012, ecc.).

FORMULARIO

Indicare il numero e la data del formulario relativo ai rifiuti intermediati o commercializzati.

> ***L'intermediario/commerciante che numero di formulario deve indicare nel registro?***
>
> *Nella compilazione del registro dell'intermediario/commerciante, il numero e la data del formulario è da riferire al formulario emesso da produttore. Ai fini dell'integrazione tra registro e formulario, l'intermediario dovrà allegare copia fotostatica del formulario.*
>
> *Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. j).*

ANNOTAZIONI

In questo spazio possono essere inserite eventuali annotazioni contenute nel formulario emesso dal produttore.

Seconda colonna

CODICE CER

E' obbligatorio riportare il codice CER ed il nome codificato del rifiuto come riportato nel Elenco Europeo dei rifiuti, **allegato D** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

DESCRIZIONE

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo, quando viene indicato un rifiuto xxxx99 vanno specificate le caratteristiche che rendono il rifiuto immediatamente identificabile all'azienda.

STATO FISICO

Va riportato il numero (1-2-3-4) o per esteso (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido) lo stato fisico del rifiuto, in base alla legenda presente nel frontespizio del registro.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi. Questi sono individuati con un asterisco* nell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche .

In questa casella del registro vanno indicate le **classi di pericolosità** riportate al punto 2 B) del frontespizio.

Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso come indicata dal produttore.

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Indicare il destino del rifiuto inserendo il codice relativo alla specifica operazione di smaltimento (codice D… - **allegato B** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) o recupero di rifiuti (codice R… - **allegato C** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006)

QUANTITA'

Indicare la quantità intermediata in KG , litri o metri cubi.

Terza Colonna

PRODUTTORE / DETENTORE

I dati riferiti al produttore /detentore sono i seguenti:

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale ;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Indirizzo (ubicazione di esercizio).

TRASPORTATORE

I dati riferiti al trasportatore sono i seguenti:

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Indirizzo (sede legale o sede operativa).

Quarta colonna

DESTINATARIO

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Indirizzo (ubicazione di esercizio).

Quinta colonna

ANNOTAZIONI

In questa sezione vanno riportate eventuali note di correzione al movimento che attengono alla fase del trasporto o dell'accettazione in impianto, in modo da evitare cancellature e abrasioni o eventuali annotazioni quali, ad esempio nel caso in cui il carico sia stato

accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni.

GESTIONE DEL REGISTRO

Tempi di registrazione

Ai sensi dell'art.190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- per i **produttori** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- per i **commercianti e gli intermediari** (senza detenzione) **e i Consorzi** almeno entro almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- per i **commercianti e gli intermediari** con detenzione entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. J);
- per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento** entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- per i **rifiuti sanitari pericolosi** a rischio infettivo[17] l'annotazione nel registro di carico e scarico **deve avvenire entro cinque giorni** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

Luogo di tenuta

Il luogo di tenuta dei registri varia in relazione al tipo di attività svolta dall'intestatario del registro:

PRODUTTORI E GESTORI DI RIFIUTI:

- presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

- presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.

PICCOLI PRODUTTORI

Per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi è data la possibilità di tenere il registro presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi.

Le organizzazioni di categoria interessate o le società di servizi devono provvedere ad annotare i dati previsti con cadenza mensile e i produttori devono però mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 4, D.lgs 152/2006).

RIFIUTI DA MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO

Il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può essere tenuto (art. 230, comma 4. D.Lgs 152/2006):

- presso la sede del cantiere che gestisce l'attività di manutenzione;

oppure

- presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;

oppure

- presso il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento

RIFIUTI DA MANUTENZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006).

Il registro di carico e scarico dove annotare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria è quello tenuto presso l' ubicazione dell'esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell' impresa o dell'ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o l'intervento di assistenza sanitaria.

CONSERVAZIONE REGISTRO

I registri devono essere conservati almeno per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, salvo i registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività debbono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (Regione o Provincia).

ALTRI REGISTRI

CONSORZI PER IL RECUPERO

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto e le organizzazioni formate dai soggetti che non hanno aderito, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli altri adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalla normativa vigente (art. 190 comma 8 del D.Lgs. 152/2006).

OLI MINERALI USATI

L'art.264, comma 1, lettera o), del D.Lgs 152/2006, ha abrogato l'art. 8 del D.Lgs. 27/01/1992, n. 95 che prevedeva l'obbligo di tenuta di un apposito registro per i produttori, detentori, raccoglitori o eliminatori di oli minerali usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui.

Il registro di carico e scarico rifiuti è l'unico registro obbligatorio per la gestione dei rifiuti costituiti da oli minerali usati (art. 264 comma 1 del D.Lgs. 152/2006).

CASI PARTICOLARI

PRODUTTORI DIVERSI DA ENTI O IMPRESE

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, attraverso la conservazione,

in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie (in quanto produttore). Tali soggetti non sono tenuti alla comunicazione annuale della dichiarazione Sistri/Mud.

Rientrano in questo caso i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in una organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia) per i quali l'insieme dei formulari, organizzati in ordine cronologico, tiene luogo del registro.

Si ritiene opportuno sottolineare che detti rifiuti dovranno, in ogni caso, essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti e non possono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono essere raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate o tramite apposito servizio (integrativo) organizzato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Il corretto smaltimento di tali rifiuti dovrà essere dimostrato tramite la conservazione per 5 anni dell'apposita copia del formulario di trasporto.

ATTIVITÀ DI ESTETISTA, ACCONCIATORE.....

I soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (Cer 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Per tali attività, l'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD, di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto.

(modifica introdotta DL n 201 del 6/12/2011 art. 40)

ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE

I soggetti che svolgono attività di autodemolizione autorizzata sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti derivanti dalla loro attività.

I medesimi soggetti devono tenere anche il registro dei veicoli previsto dal regolamento di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada) e succ. modifiche e integrazioni, che deve essere vidimato dalla Questura competente (si tratta del Dm 16 ottobre 1995 - Gazzetta ufficiale 3 novembre 1995 n. 257).

Esistendo tra i due registri un evidente rapporto di integrazione, al fine di evitare inutili duplicazioni, connesse all'annotazione in entrambi i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, i soggetti che svolgono attività di autodemolizione possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. g):

- la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli previsto dal regolamento di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Dm 16 ottobre 1995). In tal caso il "numero di registro" da apporre sul formulario che accompagna i veicoli avviati a demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro veicoli;
- sul registro di carico e scarico previsto dal Dm 148/1998 di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico degli altri rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di carico e scarico;
- i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

Quando un autoveicolo, secondo la normativa vigente diventa rifiuto?

Il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, come modificato dal Dlgs 23 febbraio 2006,

n. 149 stabilisce che un "veicolo fuori uso" è un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche (art. 183 comma 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006)

Un veicolo viene classificato fuori uso nei seguenti casi:

- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; viene considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario;

- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;

- a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Non rientrano nella definizione di rifiuto, e non sono quindi soggetti alla relativa disciplina:

- i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati, in quanto in tali casi non risulta applicabile la definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 22/1997 (art. 183 comma 1 lett. a del D.lgs. 152/2006) ;

- i veicoli per i quali è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario, e che vengono utilizzati esclusivamente in aree private.

MICRORACCOLTA DI RIFIUTI

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (individuati con identico codice CER) da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori/detentori svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile gode di una particolare semplificazione (193, comma 11, D. Lgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. M).

In questo caso, infatti, il trasportatore può effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi .

La registrazione unica deve soddisfare 2 condizioni:

- riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata;
- contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

Nei formulari di identificazione devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste . Nel caso in

cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

I riferimenti normativi sono l'art. **208** comma 17 del Dlgs 152/2006.

IMPIANTI TRATTAMENTO RAEE

Il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla gestione dei RAEE, all'**art.9, comma 3**, prevede che i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE debbano annotare su apposita sezione del registro di carico e scarico, suddivisa nelle categorie di cui all'**allegato 1A del medesimo D.Lgs. 151/2005,** il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali e delle loro sostanze in uscita.

I titolari degli impianti di recupero e riciclaggio dei RAEE dovranno annotare nella citata sezione (una volta istituita) :

- in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze;
- in uscita le quantità effettivamente recuperare.

Tale nuovo registro non è ancora operativo mancando l'apposita sezione del registro di carico e scarico.

ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI

Il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica l'articolo 183 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevedendo che i rottami ferrosi non sono esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti.

Lo stesso decreto introduce all'art 190 d.lgs. n. 152/2006 comma 6-bis la possibilità nel caso di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di sostituire al registro rifiuti, il registro IVA ,

Per i titolari degli impianti di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

SANZIONI

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai **rifiuti non pericolosi** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai **rifiuti pericolosi** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

Mancata conservazione

In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

Nell'ipotesi di una pluralità delle violazioni come verrà calcolata la sanzione amministrativa dall'autorità di controllo?

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

In quanto ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di carico e scarico, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé.

In caso di pluralità delle violazioni la sanzione potrà essere applicata per ogni rifiuti prodotto o smaltito senza annotazione o con annotazione inesatta o incompleta, contenute nello stesso registro.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

FIGURA 1 FRONTESPIZIO MODELLO A

Rifiuti - A - 1
REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ALLEGATO A

1. DITTA: ROSSI & C
Residenza o domicilio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA
Codice Fiscale: 01234567897
Ubicazione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE	[X]	
RECUPERO	[ ]	codice:
SMALTIMENTO	[ ]	codice:
TRASPORTO	[ ]	
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE	[ ]	

3. TIPO DI ATTIVITA':
4. REGISTRAZIONE: N. Del e N. Del

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1	- Solido pulverulento	[ ]
2	- Solido non pulverulento	[ ]
3	- Fangoso palabile	[ ]
4	- Liquido	[ ]

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO

H01	esplosivo	[ ]
H02	comburente	[ ]
H03A	facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)	[ ]
H03B	infiammabile	[ ]
H04	irritante	[ ]
H05	nocivo	[ ]
H06	tossico (incluso molto tossico)	[ ]
H07	cancerogeno	[ ]
H08	corrosivo	[ ]
H09	infetto	[ ]
H10	teratoqeno	[ ]
H11	mutageno	[ ]
H12	a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici	[ ]
H13	sorgente di sostanze pericolose	[ ]
H14	ecotossico	[ ]

ROSSI & C - Cod. fisc. 01234567897

Scarico [ ] Carico [x] del 10/05/2007 n° 1 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [ ] Recupero [x] R05	Quantità kg 670,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni

Scarico [ ] Carico [x] del 15/05/2007 n° 2 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [ ] Recupero [x] R05	Quantità kg 300,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni

Scarico [x] Carico [ ] del 18/05/2007 n° 3 Formulario n° ABC124 del 18/05/2007 Rif. Operazioni di carico n° 1,2	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [ ] Recupero [x] R05	Quantità kg 970,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni

1/2007

FIGURA 2 REGISTRO PRODUTTORE

83/2007

Scarico [ ] Carico [x] del 23/05/2007 n° 8 Formulario n° LM2 del 23/05/2007 Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [x] D09 Recupero [ ]	Quantità kg 8.000,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
Scarico [ ] Carico [x] del 23/05/2007 n° 9 Formulario n° LM1 del 23/05/2007 Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [ ] Recupero [ ]	Quantità kg 800,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
Scarico [x] Carico [ ] del 23/05/2007 n° 10 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n° 8,9	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [x] D09 Recupero [ ]	Quantità kg 8.800,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni

MARINA AMBIENTE - Cod. fisc. 12019440283

FIGURA 3 REGISTRO IMPIANTO

1/2007

Scarico [x] Carico [x] del 24/05/2007 n° 1 Formulario n° 1234 del 24/05/2007 Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.02 b)Descrizione imballaggi in plastica c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [ ] Recupero [x] R13	Quantità kg 1.500,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni

MARINA AMBIENTE - Cod. fisc. 12019440283

FIGURA 4 REGISTRO TRASPORTATORE

Rifiuti - B - 1

REGISTRO DI CARICO E SCARICO
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

ALLEGATO B

1. DITTA: MARINA AMBIENTE
Residenza o domicilio: VIA LEGALE,67 - MESSINA
Codice Fiscale: 12019440283
Ubicazione dell'esercizio: VIA PIATTAFORMA, - MESSINA

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1 - Solido pulverulento		[ ]
2 - Solido non pulverulento		[ ]
3 - Fangoso palabile		[ ]
4 - Liquido		[ ]

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO

H01	esplosivo	[ ]
H02	comburente	[ ]
H03A	facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)	[ ]
H03B	infiammabile	[ ]
H04	irritante	[ ]
H05	nocivo	[ ]
H06	tossico (incluso molto tossico)	[ ]
H07	cancerogeno	[ ]
H08	corrosivo	[ ]
H09	infetto	[ ]
H10	teratogeno	[ ]
H11	mutageno	[ ]
H12	a contatto con l'acqua libera qas tossici o molto tossici	[ ]
H13	sorgente di sostanze pericolose	[ ]
H14	ecotossico	[ ]

FIGURA 5 FRONTESPIZIO MODELLO B

13/2007

Data Movimento	Codice C.E.R. del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del 26/02/2007 Formulario n° XRB303030/7 del 26/02/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 01.05.06* b)Descrizione fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [ ] Recupero [x] R11 Quantità kg 50,000 litri	Denominazione/ragione sociale ATO C.F. 80000000002 Indirizzo SD MESSINA (ME) Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMBA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SANATORIO,66 PESCANTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale GEST-ECO S.A.S. C.F. 11741870239 Indirizzo VIA BOTTE,16 VERONA (VR) Eventuali Annotazioni

Data Movimento	Codice C.E.R. del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del 16/04/2007 Formulario n° ABC1234/2007 del 16/04/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 01.05.06* b)Descrizione fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [ ] Recupero [x] R11 Quantità kg 100,000 litri	Denominazione/ragione sociale ATO C.F. 80000000002 Indirizzo SD MESSINA (ME) Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMBA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SANATORIO,66 PESCANTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale TECNOLOGIA R. C.F. 11895830187 Indirizzo VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN) Eventuali Annotazioni

Data Movimento	Codice C.E.R. del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del 18/04/2007 Formulario n° TY0444/2007 del 18/04/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 03.03.10 b)Descrizione scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica c)Stato fisico 3 - Fangoso palabile d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [ ] Recupero [ ] Quantità kg 52,000 litri	Denominazione/ragione sociale ESTERO C.F. GHJGHJ Indirizzo TRY,3/R LION FRANCIA Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMBA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SANATORIO,66 PESCANTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale TECNOLOGIA R. C.F. 11895830187 Indirizzo VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN) Eventuali Annotazioni

MARINA AMBIENTE - Cod. fisc. 12019440283

FIGURA 6 REGISTRO INTERMEDIARIO - PAGINA1

14/2007

Data Movimento	Codice C.E.R. del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del 18/04/2007 Formulario n° KHF1234/2007 del 18/04/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 03.03.99 b)Descrizione rifiuti non specificati altrimenti c)Stato fisico 4 - Liquido d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [x] D08 Recupero [ ] Quantità kg 13,000 litri	Denominazione/ragione sociale ATO C.F. 80000000002 Indirizzo SD MESSINA (ME) Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMBA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SANATORIO,66 PESCANTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale TECNOLOGIA R. C.F. 11895830187 Indirizzo VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN) Eventuali Annotazioni

MARINA AMBIENTE - Cod. fisc. 12019440283

FIGURA 7 REGISTRO INTERMEDIARIO - PAGINA 2

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Soggetti tenuti al Formulario

Da quanto disposto all'art.**193, del D.Lgs. n. 152/2006**, discende che l'obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o "impresa".

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compreso il **modello "F" di cui al Dm 16 maggio 1996, n. 392**, per gli oli minerali usati, ma non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, la normativa Adr[18]

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Il formulario è invece sostituito:

- per quanto riguarda la tratta percorsa sul territorio nazionale, dai documenti import-export previsti dal Regolamento Ce n. 1774/02;
- per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di cui al Regolamento Ce n. 1774/02 dal relativo documento commerciale (art. 7 del Regolamento Ce n. 1774/02).

ESENZIONI DAL FORMULARIO

L'obbligo del formulario non si applica:

- ai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
- ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri;
- alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- alla movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di un'area privata delimitata (all'art. 193, comma 9, D. Lgs. n. 152/2006);

- alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri (art. 193 comma 9-bis introdotto D.L. 9 febbraio 2012 n.5, modificato dal Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83)

- alla movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 c.c., dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo (art. 193 comma 9-bis introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012 n 5 modificato dal Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83).

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del sevizio pubblico deve essere accompagnato dal formulario?

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del sevizio pubblico non deve essere accompagnato dal formulario.

A chiarimento dell'esonero del formulario per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del sevizio pubblico, la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. n) precisa che: l'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti);

- il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di raccolta/piattaforma a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

Principi generali della gestione del formulario

E' necessario emettere un formulario:

- Per ogni tipologia di rifiuto trasportato;
- Per ogni produttore/detentore;
- Per ogni impianto di destinazione finale.

La sosta durante il trasporto (ai sensi dell'art. 193, comma 12 , Dlgs 152/2006) non deve essere accompagnata dal formulario nei seguenti casi:

- per la spedizione all'interno delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo;
- a spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari;
- gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;
- le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.

Nei casi elencati la sosta durante il trasporto deve essere dettata da esigenze di trasporto e non superare le 48 ore, (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione).

STRUTTURA E MODELLI

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".

Il D.M. n. 145/98 contiene l'approvazione del modello A e B al decreto) e stabilisce all'art. 2, comma 1, che:

- il formulario di identificazione deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B;
- qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

NUMERAZIONE E STAMPA

I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

La vendita dei formulari da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art.10 del D.M. Finanze 29/11/1978.

I formulari devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Gli estremi dell'autorizzazione alla tipografia devono essere indicati su ciascun modulo.

VIDIMAZIONE E ANNOTAZIONI

I formulari di identificazione devono essere:

- numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio;
- annotati sul registro IVA-acquisti.

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. t) precisa che la vidimazione può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo: "Ditta … , residenza … , codice … , formulario dal n. … al n. … ".

La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio …" può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario.

Tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi, purché risulti visibile anche sugli altri tre.

Emissione del formulario

Ai sensi dell'art 193 D.Lgs. n. 152/2006, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere

- datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal detentore dei rifiuti;

- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia del formulario resta al detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore.

Di queste due copie, una copia resta al trasportatore e una viene inviata dal trasportatore al detentore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere (art. 188 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia (alla Regione nell'ipotesi di trasporto trasfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto, da esso devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi del produttore e del detentore;
- dati identificativi del trasportatore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento;
- dati identificativi del destinatario;
- tipologia di impianto di destinazione.

Da chi deve essere emesso il formulario?

Il formulario può essere indifferentemente emesso:

- *dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare*
- *dal trasportatore che esegue il trasporto.*

Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la delicata funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi.

La responsabilità del produttore (art. 188 c 3 del D.Lgs. n. 152/2006) è esclusa a condizione che il produttore/detentore :

- conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;

- riceva la quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (sei mesi in caso di trasporto transfrontaliero).

La responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

FORMULARIO E REGISTRO

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti a tal fine:

- gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, sia nella registrazione di scarico effettuata dal mittente produttore/detentore, che in quella di carico effettuata dal destinatario, nonché in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo e/o dell'intermediario dei rifiuti.
- Per l'intermediario/commerciante l'obbligo è solo di indicare il numero del formulario, non di "integrare" il registro con il formulario di cui non è previsto che ne abbia copia;
- il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

L'interconnessione tra ogni registro ed i formulari si realizza presso ciascuno dei soggetti coinvolti nella medesima operazione ed obbligati alla tenuta di detto registro.

CONSERVAZIONE DEL FORMULARIO

L'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni dalla data della loro emissione.

Casi particolari

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose.

La gestione delle merci pericolose e dei rifiuti sono disciplinate da normative differenti e non facilmente sovrapponibili.

I regolamenti internazionali a cui si fa riferimento nei trasporti di merci pericolose sono:

- ADR, trasporto su strada;
- RID, trasporto su ferrovia;
- IMO, trasporto marittimo;
- ICAO/IATA, trasporto aereo.

TRASBORDO DI RIFIUTI

Nel testo del Dlgs. 152/2006 non è presa in considerazione alcuna disciplina per l'ipotesi di trasbordo. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, le disposizioni contenute nel D.M. 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e nella Circolare 4 agosto 1998, Gab/Dec/812/98 (Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148) restano in vigore fino all'adozione di un nuovo regolamento del Ministero dell'Ambiente che disciplina i formulari.

E' possibile operare il trasbordo dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare 4 agosto 1998, comma 1, n. 1 lettera v) e comma 4, n. 1, lettera v) della Circolare 4 agosto 1998.

Nel caso del trasporto effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi e nell'ipotesi di " concrete esigenze operative o imprevisti tecnici".

Per esempio, concrete esigenze operative di una società di trasporto rifiuti si può intendere l'ottimizzazione dei carichi o la diminuzione dei viaggi, con indubbi vantaggi in termini di diminuzione della movimentazione dei rifiuti o della qualità dell'aria.

In questo caso "gli estremi identificativi dei diversi mezzi utilizzati, il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle annotazioni". Una annotazione piuttosto lunga ma obbligatoria. Nel registro di carico e scarico sarà riportata la medesima annotazione.

A conclusione del trasporto gli originali del formulario dovranno rimanere: due al produttore/detentore; una al secondo trasportatore che consegna al destinatario finale e al destinatario finale. Per gli altri soggetti, le indicazioni della Circolare prevedono l'uso di fotocopie.

Diverso è il secondo caso "trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali". Tale ipotesi è limitata all'eccezionalità e quindi non prevedibilità .

Nel caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un secondo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto.

Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine.

Sul primo formulario , nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Al produttore dovranno essere restituite la quarta copia sia del primo che del secondo formulario emesso.

Va da sé, che il tempo per il trasbordo deve essere limitato, strettamente necessario per consentire alle esigenze operative o agli imprevisti tecnici o ai motivi eccezionali di restituirsi in un ambito di normalità

TRASPORTO MISTO

Nel caso in cui il trasporto venga effettuato con più mezzi (ad esempio:gomma/ferrovia, gomma/nave) occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima

interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

In questo caso le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.

A conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno essere così distribuiti: due originali al produttore/detentore, un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

Il riferimento normativo è la Circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, n.1 lett. v).

MANCATA ACCETTAZIONE DEL CARICO

In caso di mancata o parziale accettazione del carico non sono previste norme precise. Si ritiene che in applicazione dei principi generali in materia si possa procedere come segue :

- se un carico è stato accettato dall'impianto di destinazione solo per una certa quantità:
  - l'impianto emette un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti che il trasportatore riporta al produttore;
  - il produttore indica nello spazio annotazioni dell'operazione di scarico, la quantità respinta, il codice alfanumerico del secondo formulario e i motivi della mancata accettazione del carico.
- se un carico è stato respinto dall'impianto di destinazione:
  - il destinatario trattiene una fotocopia del formulario come prova dell'avvenuto diniego
  - il produttore indica nello spazio annotazioni dell'operazione di scarico che la quantità è stata respinta e i motivi della mancata accettazione del carico;
  - il produttore effettua successivamente un'operazione di scarico quando il rifiuto verrà avviato ad attività di recupero /smaltimento
  -

MICRORACCOLTA DI RIFIUTI

Per microraccolta dei rifiuti s'intende la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (individuati con identico codice CER)da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori/detentori svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile gode di una particolare semplificazione (193, comma 11, Dlgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. M).

In questo caso, infatti, il trasportatore può effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi.

Qualora il trasportatore provveda ad effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico, la registrazione unica dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

Nei formulari di identificazione devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste . Nel caso in cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

TRASPORTO IN AREE PRIVATE

Qualora all'interno di un'area privata (delimitata) siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici e che tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.

La movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di aree private, delimitata dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario.

Dai registri di carico e scarico tenuti presso ciascun impianto dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio situato all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle annotazioni.

I riferimenti normativi sono l'art. 193, c. 9, Dlgs 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2) lett. n).

UTILIZZAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è disciplinata dal D.Lgs. 99/1992, che definisce le modalità per effettuare tale attività.

L'attività di spandimento si configura come un'attività di recupero, è quindi necessario tenere il registro di carico e scarico come confermato dallo stesso articolo 14 del Dlgs 99/1992 e fare il MUD per questa attività.

Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento (allegato III A al Dlgs 99/1992) compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi

L'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, aveva escluso l'applicazione delle disposizioni relative al trasporto dei rifiuti in caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, disponendo sufficiente la scheda di accompagnamento.

Il Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha modificato il c. 8 dell'art. 193 prevedendo che;"*La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del d.lgs. n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario*".

Da ciò deriva che dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, durante il trasporto dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzazione in agricoltura è obbligatoria la presenza del solo formulario di trasporto dei rifiuti (anche se integrato nello spazio annotazioni con alcune informazioni richieste dall'allegato III A del Dlgs. n. 99/1992 e non previste dal formulario, quali ad esempio le informazioni relative al processo di stabilizzazione adottato e lo stato fisico).

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Intestazione

SERIE E NUMERO

Sono indicati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata (es. XRB 303851/07)

DATA

La data che deve essere riportata a fianco dei suddetti "serie e numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie.

La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data/…….inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

E' obbligatorio inserire la data e inizio del trasporto nel formulario?

Nel D.M. n. 145/1998 si precisa che nella quarta sezione del formulario il produttore/detentore e il trasportatore nella casella 10 devono trascrivere la data e l'ora di partenza. Nella sezione quinta, casella 11, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico è stato accettato o respinto e la data di arrivo, cioè di fine del trasporto.

L'indicazione degli orari è utile ai fini di una completa "tracciabilità" del *trasporto dei rifiuti, dal momento che la data di effettuazione del trasporto può non coincidere con quella di emissione del formulario, la mancanza dell'orario di inizio trasporto è rilevante a fronte di un controllo.*

NUMERO REGISTRO

Questo numero è quello proprio del registro del soggetto che rimane in possesso della copia del formulario di sua competenza. Di conseguenza, è un numero che varia sulle diverse copie del formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario finale apporranno ciascuno il numero del proprio registro, nel rispetto delle diverse cadenze di annotazione .

Il numero di registro non sarà indicato subito ma dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore) nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle operazioni di carico/scarico.

Le annotazioni nel registro di carico e scarico devono avvenire secondo le cadenze temporali previste dall'art. 190, comma 1, D.Lgs. 152/2006.

Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del numero di registro in quanto solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro".

Come indicare il numero di registro se il soggetto non è obbligato alla tenuta ?

Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta di tale registro pur essendo tuttavia obbligato in ordine al formulario per la fase di trasporto, provvederà ad indicare l'esonero dall'obbligo di registro nell'apposito spazio "annotazioni del formulario, e conserverà il formulario.

Casella 1

PRODUTTORE / DETENTORE

Dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del rifiuto;
- Il numero di iscrizione all'Albo gestori ambientali o l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Casella 2

IMPIANTO DESTINATARIO

Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- Il numero di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Casella 3

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impresa;
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, che equivale alla data di prima iscrizione o di rinnovo della stessa. Qualsiasi integrazione dell'iscrizione all'albo integra l'iscrizione originaria senza modificarne la data.

Qualora si tratti di trasporto conto proprio che numero di protocollo e data va inserito nei formulari ?

Sul formulario il trasportatore in conto proprio, fino al momento in cui verrà emesso il relativo provvedimento di iscrizione, deve essere indicato il numero di protocollo e la data della ricevuta rilasciata dalla Sezione regionale dell'Albo e attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione.

Successivamente al rilascio del provvedimento il trasportatore deve indicare il numero di iscrizione all'Albo e la relativa data, come per tutte le altre tipologie di iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Annotazioni

In questa sezione devono essere riportate eventuali annotazioni quali si propongono alcuni esempi non esaustivi :

- esenzione dalla tenuta del registro ;
- nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione;
- nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c.fisc., n.aut./albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità;
- in caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), la tratta ferroviaria o marittima interessata (al formulario devono essere altresì allegati i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo);
- in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali con la conseguente

emissione di un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto, in questo nuovo formulario (in cui il trasportatore deve figurare come detentore), il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine; mentre sul primo formulario di identificazione, il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore iniziale dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.

Casella 4 - Caratteristiche del rifiuto

DESCRIZIONE DEL CODICE RIFIUTO

Descrizione codificata indicata nell'Elenco europeo dei rifiuti e, se necessario qualunque altro elemento utile che consenta di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, in particolare nel caso di codici generici (quelli con 99 alle ultime due cifre).

CODICE EUROPEO (CER)

Va riportato il codice CER completo (sei cifre) e il relativo nome codificato.

STATO FISICO

Va riportato il codice o la descrizione dello stato fisico del rifiuto::

- Solido polverulento;
- Solido non polverulento;
- Fangoso palabile;
- Liquido.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Solo per i rifiuti pericolosi devono essere riportate le caratteristiche codificate di pericolo (codici H da 1 a 14 indicati nell'allegato D al D.M. 145/98). Vedi i capitoli specifici sull'argomento 13 e 14.

N. COLLI / CONTENITORI

Può essere indicato il numero delle unità trasportate.

Nel caso di trasportatori che prendono da più soggetti durante il tragitto le medesime tipologie di rifiuti (es conferimento di rifiuti ospedalieri), al fine di poter identificare ciascuna parte del carico con relativo formulario, sarebbe opportuno che i vari colli o fusti

fossero contraddistinti da etichetta che riporti anche il numero del formulario

Casella 5

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

In questa casella va inserita l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento. Dovrebbe altresì essere riportato il codice di una delle operazioni elencate negli allegati C e B del D.Lgs. 152/2006.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Solo nel caso di smaltimento in discarica (operazioni D1, D5 e D12) devono essere specificate le caratteristiche necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica e la compatibilità del rifiuto stesso con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del D.M. 13 marzo 2003.

In ogni caso le caratteristiche chimico fisiche possono essere indicate allegando un certificato di analisi.

Casella 6

QUANTITÀ, PESO A DESTINO

Va indicata la quantità dei rifiuti trasportati espresse in Kg o in litri.

La quantità dei rifiuti trasportati indicata dal produttore/detentore sul formulario può essere, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, approssimativa e solo stimata.

In questo caso però deve essere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino". La quantità ricevuta sarà precisata pertanto dal destinatario nella quarta copia del formulario.

Pertanto, nel caso si sia nell'impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto del trasporto è opportuno indicare la quantità (volume) sul formulario in litri barrando la casella per la verifica del peso a destino. Sul registro in modo analogo si indicherà la quantità e, sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà in seguito a completare i dati annotando, con data e firma, la quantità effettiva nella casella "Annotazioni".

Come va gestita la quarta copia del formulario?

Ai sensi dell'art. 193 D.lgs 152/2006 il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.

Inoltre, condizione necessaria e sufficiente all'esclusione di responsabilità del detentore dei rifiuti relativamente al loro successivo recupero o smaltimento (D.Lgs. 152/2006, articolo 188, comma 3). Nel senso che la responsabilità del detentore sul corretto smaltimento/recupero dei rifiuti cessa in caso di:

- *conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;*
- *conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi (6 per le spedizioni transfrontaliere) dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.*
- *comunicazione alla Provincia (alla Regione per le spedizioni transfrontaliere) della mancata ricezione del formulario non avendo ricevuto la quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario alla scadenza dei 3 mesi .*

Nel caso in cui non si riceva la quarta copia del formulario ,è possibile richiedere (poco prima dello scadere del terzo mese) al trasportatore se ha spedito la quarta copia e ulteriori spiegazioni; ma sicuramente allo scadere del terzo mese, qualora non si reperisse la quarta copia, va effettuata la comunicazione alla Provincia.

Casella 7

PERCORSO

Il percorso, ossia l'istradamento, deve essere indicato solo se diverso dal più breve.

Casella 8

NORMATIVA ADR O RID

Se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è sottoposto alle norme:

- ADR (trasporto su strada di merci pericolose)
- RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose)

deve essere contrassegnata la casella (SI). In caso contrario la casella (NO).

Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione prevista da dette norme.

Come è disciplinato il trasporto di rifiuti oltre frontiera?

Ai sensi dell'articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 il formulario è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (Ce) ***n. 1013/2006*** *anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale* ***Anche se non espressamente previsto****, in applicazione dei principi generali in materia , si ritiene che la sostituzione del formulario con i documenti per il trasporto internazionale opera esclusivamente nel caso in cui il tragitto dal sito di partenza fino alla frontiera e viceversa, non sia interrotto da uno stoccaggio.*

L'articolo 188, comma 3, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce inoltre che in materia di esclusione della responsabilità del produttore per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il termine per il produttore per ricevere la quarta copia del formulario(documenti per il trasporto internazionale) è elevato da tre a sei mesi e che, in caso di mancato ricevimento, costui deve effettuar la comunicazione alla Regione. Ma in nessun articolo era previsto l'obbligo di controfirma a destino e restituzione entro tre (sei) mesi al produttore.

Si ricorda che la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), alle seguenti condizioni:

- *siano dettate da esigenze di trasporto*
- *non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.*

Casella 9 - Firme del produttore/detentore e del trasportatore

FIRME PRODUTTORE E TRASPORTATORE

Nella casella vanno riportate le firme del produttore / detentore e del trasportatore.

Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità.

La firma comporta l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

Casella 10

COGNOME E NOME DEL CONDUCENTE

Devono essere indicati in modo leggibile il cognome e il nome del conducente del mezzo.

TARGA AUTOMEZZO

Deve essere sempre indicato in modo leggibile l'identificativo del mezzo di trasporto. Si ricorda che il mezzo deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori al trasporto dello specifico rifiuto[19].

TARGA RIMORCHIO

Deve essere indicata la targa del mezzo che effettua il trasporto.

DATA/ORA INIZIO TRASPORTO

Deve essere sempre indicata la data e l'ora di partenza.

Casella 11

ESITO DEL TRASPORTO

Nello spazio riservato il destinatario dichiara che il carico è stato:

- accettato per intero;
- accettato per la seguente quantità;
- respinto per le seguenti motivazioni;
- Data, ora e firma del destinatario.

Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto e' impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni.

Il carico può essere accettato parzialmente o respinto per motivazioni che attengono, per esempio, alla non corretta classificazione del rifiuto o alla non conformità con il certificato analitico che lo accompagnano.

SANZIONI

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica

commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario

Come va calcolata la sanzione amministrativa a fronte della pluralità delle violazioni?

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

In quanto ogni trasporto di ogni singola tipologia di rifiuto, deve essere accompagnato da un formulario, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé , caratterizzata da uno specifico mezzo di trasporto , soggetto trasportatore e destinatario.

In caso di pluralità delle violazioni la sanzione viene applicata per ogni trasporto di rifiuti senza formulario e/o per ogni formulario che contenga dati inesatti e incompleti.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

FIGURA 1 FORMULARIO PRODUTTORE

Allegato B Numero Registro Data Emissione Formulario 18/05/2007

Formulario Rifiuti

1 *Produttore o Detentore*

Denominazione o Ragione sociale
ROSSI _C
Unità Locale
VIA DELLE INDUSTRIE, 7 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 01234567897 Numero Autorizzazione / Albo del

2 *Destinatario*

Denominazione o Ragione sociale
RECUPERO SPA
Luogo di Destinazione
VIA LECCO, 1 TORINO (TO)
Codice Fiscale 88776655446 Numero Autorizzazione / Albo XXX12 del 05/05/2005

3 *Trasportatore*

Denominazione o Ragione sociale
TRASPORTI SRL
Indirizzo
VIA GIOTTO, 1 PADOVA (PD)
Codice Fiscale 12345670009 Numero Autorizzazione / Albo 22222 del 02/01/2005
Trasp. di rif. non peric. prodotti nel proprio stabilimento [ ] di

Annotazioni

4 *Caratteristiche del Rifiuto*

Denominazione / Descrizione del rifiuto imballaggi in carta e cartone - cartoni provenienti da imballaggi di spedizione

CODICE EUROPEO RIFIUTI	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N.COLLI/CONTENITORI
15.01.01	2 Solido non pulverulento		4

5 *Destinazione del Rifiuto*

[x] Recupero [ ] Smaltimento R05

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 *Quantità*

[x] Kg. 970
Lordo2.000,000 [ ] Litri
Tara 1,000 [x] Peso da verificarsi a destino

7 *Percorso*

8 *Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID*

[SI] [NO]

9 *Firme* Firma del Produttore / Detentore Firma del Trasportatore

10 *Modalità e Mezzo di Trasporto* Targa automezzo AA123CC Targa rimorchio
Cognome e Nome Conducente FRANCO BARTOLI Data e Ora Inizio Trasporto 18/05/2007 18.00.00

11 *Riservato al Destinatario*

Si dichiara che il carico è stato: [ ] Accettato per intero [ ] Accettato per la seguente quantità : [ ] Kg. [ ] Litri
[ ] Respinto per le seguenti motivazioni:

Data Ora Firma del Destinatario

FIGURA 2 FORMULARIO GESTORE

Allegato B Numero Registro Data Emissione Formulario 22/05/2007

Formulario Rifiuti

1 *Produttore o Detentore*

Denominazione o Ragione sociale
MARINA AMBIENTE
Unità Locale
VIA INCENERITORE MESSINA (ME)
Codice Fiscale 12019440283 Numero Autorizzazione / Albo 3456 del 12/12/2004

2 *Destinatario*

Denominazione o Ragione sociale
TECNOLOGIA R.
Luogo di Destinazione
VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN)
Codice Fiscale 11895830187 Numero Autorizzazione / Albo ABC del 15/05/2006

3 *Trasportatore*

Denominazione o Ragione sociale
GEST-ECO S.A.S.
Indirizzo
VIA BOTTE, 16 VERONA (VR)
Codice Fiscale 11741870239 Numero Autorizzazione / Albo VE1111/O del 05/12/2005
Trasp. di rif. non peric. prodotti nel proprio stabilimento [ ] di

Annotazioni

4 *Caratteristiche del Rifiuto*

Denominazione / Descrizione del rifiuto ceneri di zinco

CODICE EUROPEO RIFIUTI	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N.COLLI/CONTENITORI
11.05.02	1 Solido pulverulento		2

5 *Destinazione del Rifiuto*

[ ] Recupero [x] Smaltimento D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 *Quantità*

[x] Kg. 100
Lordo [ ] Litri
Tara [ ] Peso da verificarsi a destino

7 *Percorso*

8 *Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID*

[SI] [NO]

9 *Firme* Firma del Produttore / Detentore Firma del Trasportatore

10 *Modalità e Mezzo di Trasporto* Targa automezzo AB1234 Targa rimorchio
Cognome e Nome Conducente PIETRO GERMI Data e Ora Inizio Trasporto 22/05/2007 13.59

11 *Riservato al Destinatario*

Si dichiara che il carico è stato: [x] Accettato per intero [ ] Accettato per la seguente quantità : [ ] Kg. [ ] Litri
[ ] Respinto per le seguenti motivazioni:

Data 22/05/2007 Ora 15.20 Firma del Destinatario

CONTROLLI

PRODUTTORE

Corretta classificazione del rifiuto prodotto. L'analisi del rifiuto risulta necessaria, all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, per dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà procedere ad effettuare una nuova analisi	
Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso il luogo dove sono stati prodotti	art.183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/2006
Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un soggetto autorizzato ad operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio pubblico di raccolta	art.188 comma 1 del D.lgs. 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico (quando il rifiuto viene prodotto) e di scarico (quando il rifiuto viene avviato al recupero/smaltimento) nel registro di carico e scarico (se obbligato ai sensi dell'art. entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo	art.190, comma 1 del D.lgs. 152/2006
Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione da parte dell'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti	art.193, comma 6 lett. b) del D.lgs 152/2006
Compilazione e sottoscrizione del formulario relativo ai rifiuti prodotti	art.193, comma 2 del D.lgs 152/2006
Controllo del ricevimento della 4° copia del formulario di identificazione o in mancanza comunicazione alla Provincia	art.188 comma 3 del D.lgs. 152/2006
Invio, se obbligato, della dichiarazione MUD alla Camera di Commercio dove ha sede l'unità locale entro il 30 aprile di ogni anno	art.189, comma 3 del D.lgs 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	art.190 comma 3 del D.lgs. 152/2006

TRASPORTATORE

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	art. 212 comma 5 e 6 del D.lgs. 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto	art. 190 comma 1 del D.lgs 152/2006
numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione da parte dell'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti	art. 193, comma 6 lett. b) del D.lgs 152/2006
Compilazione o solo sottoscrizione del formulario relativo ai rifiuti trasportati	art. 193, comma 2 del D.lgs 152/2006
Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore	art. 193, comma 2 del D.lgs

	152/2006
Invio della dichiarazione MUD alla Camera di Commercio dove a sede l'unità locale o sede dell' impresa , entro il 30 aprile di ogni anno	art. 189, comma 3 del D.lgs 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	art. 190 comma 3 del D.lgs. 152/2006

GESTORE

Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico entro due giorni dalla presa in carico	art. 190 comma 1 del D.lgs 152/2006
Conservazione a tempo indeterminato e consegna all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione del registro per il gestore di discarica.	art. 190 comma 3 del D.lgs. 152/2006
Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore	art. 193, comma 2 del D.lgs 152/2006
Invio della dichiarazione MUD alla Camera di Commercio dove a sede l'unità locale o sede dell' impresa , entro il 30 aprile di ogni anno	art. 189, comma 3 del D.lgs 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	art. 190 comma 3 del D.lgs. 152/2006

INTERMEDIARIO SENZA DETENZIONE

Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico (mod B) entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa	art. 190 comma 1 del D.lgs 152/2006
Conservazione di una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore (la cd. "Quinta copia")	punto 2 lett. j della Circolare del Ministero dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98
Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore	art. 193, comma 2 del D.lgs 152/2006
Invio della dichiarazione (su supporto informatico) MUD alla Camera di Commercio dove a sede l'unità locale, entro il 30 aprile di ogni anno	art. 189, comma 3 del D.lgs 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	art. 190 comma 3 D.lgs. 152/2006

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni
  - *Norme in materia ambientale.*
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
  - *Attuazione della direttiva 1999/31 CE relativa alle discariche rifiuti*
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 148
  - *Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli art. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D. Lgs. n. 22/97.*
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 145
  - *Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*
- Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002
  - *Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98
  - *Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari diaccompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.*
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (articolo 8, comma 3)
  - *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e Comunitaria 2005 Legge 25 gennaio 2006, n.29*
- D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (articolo 4)
  - *Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*
- D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (articolo 9)
  - Trattamento esclusivo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2005, sez III, causa C-270/03,

GLOSSARIO

Combustibile solido secondario (Css)

Il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Rifiuto biostabilizzato

Il rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.

Compost di qualità

Prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'**allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75**, e successive modificazioni.

Digestato di qualità

Prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Detentore

Il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Deposito temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al **regolamento (Ce) 850/2004**, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Emissione

Le emissioni in atmosfera di cui all'**articolo 268, comma 1, lettera b)**

Gestione

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Produttore di rifiuti

La persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Raccolta

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Raccolta differenziata

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Recupero

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Rifiuto

Qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto pericoloso

Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto

Rifiuti speciali

Rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

a) attività agricole e agro-industriali;

b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

c) lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

d) lavorazioni artigianali;

e) attività commerciali;

f) attività di servizio;

g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) attività sanitarie.

Rifiuti urbani

Si definiscono urbani ai sensi dell'articolo 184 del Dlgs 152/2006:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Smaltimento

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

Sottoprodotto

Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del Dlgs 152/2006.

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

---

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

NOTE

1 *Art.* **52** *c. 1 e 2 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83*

Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema Sistri, già fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al Sistri da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema Sistri e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Selex — SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

2 Si ricorda che la Circolare non è fonte di diritto, ma un atto amministrativo che contribuisce a regolare il sistema delle scritture ambientali e la tracciabilità della movimentazione dei rifiuti.

3 *Art.* ***190, c. 1 del D.lgs 152/2006.***

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

4 ***Art.*** *189****, c. 3 del D.lgs 152/2006***.

(..)

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (29), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile (30) con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

5 ***Art.*** *184****, c. 3 lett. c), d) e g)***

(..) Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

6 Art.. 2135 codice civile. **Imprenditore agricolo**

[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. [III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

7 Per lavorazione industriale o artigianale s'intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

8 Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2005, causa C-270/2003, la nozione di impresa che provvede a titolo professionale alla raccolta o al trasporto di rifiuti della direttiva non è limitata alle imprese che trasportano nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, trasportino nell'ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti

9 Per gestore del servizio idrico integrato s'intende il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato (Art. 74 lett. r) del Dlgs. n.. 152/2006).

10 *Art.. 110 del D.lgs 152/2006*.(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, e' comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche' quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purche' non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.

7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e' tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti

11 Per impianto portuale di raccolta s'intende qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico (art 2, lett e) del Dlgs 182/2003)

12 ***Articolo 11 legge 25/01/2006, n. 29 (Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)***

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

13 ***Art. 266, comma 5, D.Lgs.152/2006***

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio

14 ***Art. 190, comma 6 D.Lgs.152/2006***

(..)**6.** I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerate

15 Nell'allegato 6.C1,sezione III, lett. c), del decreto del Ministero dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148 dopo le "in litri" la congiunzione:"e" è sostituita dalla disgiunzione : "o"

16 *Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.*

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica e' conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

17 Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03 e CER 18 02 02) :

- tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 come da allegato XI del D. Lgs. 626/94;
- i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; ovvero siano contaminati da sangue, feci, ecc

18 L'A.D.R., acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.

La maggior parte delle disposizione sono indicate negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto.)

Le norme riguardano:

- classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
- determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze;
- condizioni di imballaggio delle merci,
- caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
- modalità costruttive dei **veicoli** e delle cisterne;
- requisiti per i **mezzi di trasporto** e per il **trasporto**, compresi i documenti di viaggio;
- abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;
- esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo

La pericolosità dei vari materiali viene definita in base ai rischi che le sostanze rivestono nei confronti delle persone e dell'ambiente; la suddivisione iniziale è in classi:

- Classe 1 Materiali e sostanze esplosive
- Classe 2 Gas
- Classe 3 Liquidi infiammabili
- Classe 4.1 Materie solide infiammabili e auto reattive
- Classe 4.2 Sostanze soggette ad auto combustione
- Classe 4.3 Sostanze che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili
- Classe 5.1 Sostanze ossidanti
- Classe 5.2 Perossidi organici
- Classe 6.1 Sostanze tossiche
- Classe 6.2 Prodotti infettivi
- Classe 7 Materiali radioattivi
- Classe 8 Materiali corrosivi
- Classe 9 Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l'ambiente

19 L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è

articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio. Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Differenti procedure di iscrizione sono previste dall'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 152/2006

- per le imprese che esercitano la raccolta dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o trenta litro al giorno.

Per informazioni consultare il sito www.albogestoririfiuti.it.